



# COMUNE DI RAMACCA

Città Metropolitana di Catania

## PROGETTO ESECUTIVO

### COMPLETAMENTO STADIO DI CALCIO A 11

CUP: F12J19004750006

N. ELABORATO

OGGETTO

DATA

**15**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

IL PROGETTISTA E C.S.P.

(Ing. Salvatore Consoli)

\_\_\_\_\_

IL R.U.P.

(Geom. Salvatore Sottosanti)

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DEI LAVORI

\_\_\_\_\_

L'IMPRESA APPALTATRICE

\_\_\_\_\_

Aggiornamenti

Rev.	Data	Causale

ENTE APPALTANTE COMUNE DI RAMACCA VIA MARCO POLO N. 1 - 95040 RAMACCA (CT) - PEC: postmaster@pec.comunediramacca.it

RESPONSABILE 4<sup>A</sup> AREA GESTIONE DEL TERRITORIO Ing. CONSOLI SALVATORE VIA MARCO POLO N. 1 - 95040 RAMACCA (CT)

**LAVORI - GESTIONE GARA  
SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO**

**N.B.:** Tutte le parti in rosso sono opzionali: il loro inserimento va valutato caso per caso in funzione delle finalità perseguite.

COMUNE DI RAMACCA

Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Lavori di "COMPLETAMENTO STADIO DI CALCIO A 11" CUP  
F12J19004750006 - CIG \_\_\_\_\_.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_, nella \_\_\_\_\_  
*[indicare il luogo della stipula]*, avanti a me \_\_\_\_\_,  
nella qualità di \_\_\_\_\_, autorizzato/a a rogare nella forma pubblica amministrativa gli atti nei quali la \_\_\_\_\_  
*[inserire identificativo della Stazione Appaltante]* è parte, si sono costituiti i Signori:

– \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ *[inserire identificativo della Stazione Appaltante]* avente sede in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della suddetta \_\_\_\_\_ *[inserire identificativo della Stazione Appaltante]*, che nel contesto del presente atto potrà essere chiamato per brevità anche "Stazione Appaltante" o "Committente";

– \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_, avente sede legale a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore" o "Aggiudicatario" o "Affidatario".

I predetti componenti, della cui identità personale io \_\_\_\_\_ sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

**PREMESSO CHE**

a) con \_\_\_\_\_ *[indicare gli estremi del provvedimento di aggiudicazione]*, a seguito di gara con procedura \_\_\_\_\_ ed aggiudicazione con il criterio \_\_\_\_\_ i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa \_\_\_\_\_, per il prezzo complessivo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), oltre Iva, di cui € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per costi re-

lativi alla attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante e non assoggettati a ribasso d'asta, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ per cento) su \_\_\_\_\_;

- b) *[eventuali altri richiami alle procedure di affidamento]*
- c) in relazione all'aggiudicatario dell'appalto è stata favorevolmente effettuata la verifica dei requisiti ai sensi dell' art. 86 del Codice tramite il Sistema AVCPass;
- d) ai sensi del [D.Lgs. n. 159/2011](#) *non si rende necessario acquisire la documentazione antimafia trattandosi di contratto di importo inferiore ad € 150.000,00. Si vedano anche le disposizioni dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011: qualora il contratto venga stipulato in assenza di informazione antimafia occorre inserire una clausola che prevede il recesso dal contratto da parte della Stazione Appaltante in caso di informazione antimafia interdittiva*];
- e) ai sensi dell'art. 32 del Codice si rende necessario stipulare il contratto in relazione all'appalto in oggetto, essendo trascorso il termine dilatorio previsto dal comma 9 del citato art. 32;
- f) con la firma del presente contratto l'appaltatore dichiara di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario Generale i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di RAMACCA;
- g) \_\_\_\_\_ *[il rappresentante della Stazione Appaltante]*, nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto, dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipulano quanto segue:

## **Art.1**

### ***Oggetto del contratto***

1. La Stazione Appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori di « \_\_\_\_\_ ».
2. L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei suddetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto ed assume ogni connessa responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori affidati.

## **Art. 2**

### ***Norme regolatrici del contratto***

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
  - a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
  - b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, le eventuali relazioni geologiche e di indagine, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
  - c) l'elenco dei prezzi unitari di cui al progetto esecutivo;
  - d) il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del [D.Lgs. n. 81/2008](#) ed al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
  - e) l'offerta, sia tecnica che economica, presentata dall'appaltatore, completa di tutti i relativi allegati *[nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'O.E.P.V.]*;
  - f) *[eventuale, qualora previsto nei documenti di gara] il Patto di Integrità sottoscritto in data \_\_\_\_\_ e prodotto dall'Aggiudicatario in allegato alla propria offerta;*

- g) *[eventuale]* l'accordo protocollo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con cui le parti hanno liberamente concordato, ai sensi dell'art. 4 – commi 4 e 6 – del D.Lgs. n. 231/2002, i termini di verifica delle prestazioni affidate e di pagamento delle rate di acconto e di saldo;
- h) le polizze di garanzia previste dal [D.Lgs. n. 50/2016](#).

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il [D.Lgs. n. 50/2016](#);
- il [D.P.R. n. 207/2010](#), per la parte ancora vigente;
- il [D.M. n. 49/2018](#);
- il [D.Lgs. n. 81/2008](#);
- il D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato Speciale d'Appalto: esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 106 del [D.Lgs. n. 50/2016](#).

4. Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i documenti sopra elencati dalla lettera a) alla lettera e) *[oppure dalla lettera a) alla lettera g)]* che poi sono stati depositati agli atti del \_\_\_\_\_.

*[Oppure]*

I documenti sopra elencati dalla lettera a) alla lettera f) *[oppure dalla lettera a) alla lettera g)]* vengono allegati al presente contratto e sottoscritti dalla parti, in modalità digitale, con esso.

### **Art.3**

#### ***Ammontare del contratto***

1. L'importo del presente contratto ammonta a € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento), di cui € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per costi relativi all'attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante e non assoggettati a ribasso d'asta.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell'art. 32, comma 14, del Codice.

3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1 – lett. eeeee), del Codice. L'importo del contratto, pertanto può variare, sia in aumento che in diminuzione, in base alle quantità delle prestazioni e dei lavori effettivamente eseguiti, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 e dell'articolo 149 del Codice e le condizioni previste dal presente CSA.

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

5. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta mentre per i costi relativi all'attuazione delle misure di sicurezza costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi unitari di progetto.

7. Eventuali variazioni al contratto che si rendessero necessarie in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e dall'art. 8 del [D.M. n. 49/2018](#).

### **Art. 4**

### ***Invariabilità del corrispettivo***

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

### **Art. 5**

#### ***Pagamenti***

1. I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere \_\_\_\_\_ con le modalità operative di pagamento e di accredito che saranno indicate per iscritto dall'appaltatore al \_\_\_\_\_ rispettando gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori in conformità con le indicazioni contenute nell'art. \_\_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Le modalità di contabilizzazione dei lavori sono disciplinate dal Titolo II - Capo IV del [D.M. n. 49/2018](#) e dalle pertinenti disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. L'appaltatore avrà diritto alla corresponsione di una anticipazione in misura pari al 20% (venti per cento) del prezzo dell'appalto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La suddetta anticipazione verrà eventualmente corrisposta e progressivamente recuperata in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

5. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

6. I termini di verifica delle prestazioni ed i termini di pagamento del corrispettivo sono quelli indicati dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Il pagamento del corrispettivo è comunque subordinato alla verifica della sussistenza del requisito di regolarità contributiva in capo all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori ed all'eventuale applicazione delle disposizioni dell'art. 30, commi 5 e 6, del [D.Lgs. n. 50/2016](#).

7. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 – comma 6 – del [D.Lgs. n. 50/2016](#).

8. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

### **Art. 6**

#### ***Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore***

1. Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi contenuti nei documenti di gara e nel progetto esecutivo; egli è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni normative comunque applicabili ai lavori ed alle prestazioni affidate.

2. L'impresa, altresì, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale. L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso la stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

### **Art. 7**

#### ***Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza***

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n. 81/2008; l'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori.

2. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

3. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## **Art. 8**

### ***Tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Programma di esecuzione. Sospensioni e riprese dei lavori***

1. La consegna dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del Codice, dall'art. 5 del [D.M. n. 49/2018](#) e dalle pertinenti disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ )  
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 5, comma 2, del [D.M. n. 49/2018](#) o, nel caso di consegna parziale, dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale ai sensi del comma 9 del medesimo art. 5.

3. L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione lavori. Egli sarà tenuto ad elaborare ed a consegnare alla Stazione Appaltante il programma di esecuzione dei lavori, in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e della vigente legislazione in materia.

4. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio dettagliato programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui al progetto esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

5. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

6. Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori sono disciplinate dall'art. 107 del [D.Lgs. n. 50/2016](#), dall'art. 10 del [D.M. n. 49/2018](#) e dalle pertinenti disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 4, del Codice all'appaltatore è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1 – lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

8. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

## **Art. 9**

## Penali e Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione delle opere verrà applicata una penale giornaliera pari allo \_\_\_\_\_ ‰ (\_\_\_\_\_ per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) del medesimo importo, come previsto dall'art. \_\_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'importo delle eventuali penali verrà detratto in conformità alle disposizioni dell'art. \_\_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, il R.U.P. promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 10.

5. In relazione al presente appalto non è previsto alcun premio di accelerazione.

### Art. 10

#### *Recesso e Risoluzione*

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 108 del [D.Lgs. n. 50/2016](#). A tal fine, ai sensi dell'art. 108 – comma 3 – del [D.Lgs. n. 50/2016](#), si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

- a) l'eventuale ritardo nell'inizio dei lavori oltre \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori;
- b) l'eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori tale da determinare l'applicazione di penali di importo complessivamente superiore al \_\_\_\_\_ ‰ (\_\_\_\_\_ per cento) dell'importo di contratto;
- c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in cantiere, nonché l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) la frode nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto;
- e) l'inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- g) la sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- i) il subappalto non autorizzato, l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
- l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92, comma 1 - lettera e), del [D.Lgs. n. 81/2008](#);
- n) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- o) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 9, è computata sul periodo determinato sommando al ritardo accumulato dall'appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori, il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la contestazione di cui all'art. 108, comma 3, del [D.Lgs. n. 50/2016](#).

3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

4. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 del Codice.

5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del [D.M. n. 49/2018](#) qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal presente contratto. Si applicano le disposizioni dell'art. \_\_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto.

## Art. 11

### *Adempimenti in materia antimafia*

Per la stipula del presente contratto non si rende necessario acquisire la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3 – lettera e), del [D.Lgs. n. 159/2011](#) in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 150.000,00. In ogni caso, con nota acquisita al protocollo del Comune in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ l'appaltatore ha dichiarato, ai sensi dell'art. 89 del [D.Lgs. n. 159/2011](#), che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

L'Appaltatore, pertanto, dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ex art. 1456 C.C., nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico del medesimo Appaltatore, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del [D.Lgs. n. 159/2011](#) e successivi aggiornamenti o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'Appaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che nel caso si verificano le ipotesi di cui al comma precedente, il Comune di RAMACCA e recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del [D.Lgs. n. 159/2011](#).

L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto/**subaffidamento**, o in eventuali altri subcontratti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto/**subaffidamento**, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto/**subaffidamento**, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate, dalle competenti autorità, successivamente alla stipulazione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

La risoluzione contrattuale disposta ai sensi dei commi precedenti del presente articolo lascia impregiudicato il diritto al pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dalla Stazione Appaltante.

## Art. 12

### *Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva*

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), per l'importo di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) mediante polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, **[eventuale] beneficiando delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.**

2. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante dovesse procedere alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

3. La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del [D.Lgs. n. 50/2016](#).

## Art. 13

### *Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione*

1. L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa even-



tualmente rivolta da terzi.

2. L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale assicurazione deve essere rispondente alle disposizioni dell'art. 103, comma 7, del [D.Lgs. n. 50/2016](#) e/o alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto qualora più restrittive.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### **Art. 14**

##### ***Collaudo, gratuita manutenzione***

1. Il certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; si applica al riguardo l'art. 102 del [D.Lgs. n. 50/2016](#) e le correlate disposizioni del [D.P.R. n. 207/2010](#) per la parte ancora vigente.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Art. 15**

##### ***Divieto di cessione del contratto***

1. È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105, comma 1, del [D.Lgs. n. 50/2016](#) e delle altre norme di legge in materia di contratti pubblici.

#### **Art. 16**

##### ***Subappalto***

1. Il subappalto è regolato dalle disposizioni dell'art. 105 del [D.Lgs. n. 50/2016](#).

2. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

#### **Art. 17**

##### ***Spese di contratto e trattamento fiscale***

1. Il presente contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, dinanzi al \_\_\_\_\_ in qualità di Ufficiale rogante.

2. L'Appaltatore è tenuto a rimborsare, ove dovute, le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dei documenti di gara.

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.

4. Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/72 ed al D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto si chiede che la relativa registrazione avvenga a tassa fissa.

#### **Art.18**

##### ***Controversie***

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno deferite al giudice ordinario del foro di Caltagirone (CT) ai sensi dell'art. 204 del Codice. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 19**

##### ***Domicilio dell'appaltatore***

1. A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ nella sede de \_\_\_\_\_.

#### **Art. 20**

##### ***Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati***

1. Ai sensi e per gli effetti del [Regolamento \(UE\) n. 679/2016](#), del [D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003](#) e del [D.Lgs. n. 101/2018](#), per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di \_\_\_\_\_, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

5. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

6. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

7. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

8. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal [Regolamento \(UE\) n. 679/2016](#) e del [D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003](#), per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

9. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

10. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal [Regolamento \(UE\) n. 679/2016](#) e del [D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003](#), per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

11. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di RAMACCA con sede in RAMACCA P.ZZA UMBERTO, 14.

12. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di RAMACCA alla voce privacy al seguente indirizzo: [www.comune.ramacca.ct.it](http://www.comune.ramacca.ct.it).

13. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Affidatario esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

14. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'Affidatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

15. Con separato contratto, da concludersi entro 20 (venti) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'Affidatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

16. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

## **Art. 21**

### **Rinvio**

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al [D.Lgs. n. 50/2016](#), al [D.P.R. n. 207/2010](#) per la parte ancora vigente, al D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente, al [D.M. n. 49/2018](#), al [D.Lgs. n. 81/2008](#), al R.D. n. 827/1924 per la parte ancora vigente, alle disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC, alle altre leggi, norme e regolamenti vigenti in materia comunque applicabili all'appalto affidato con il presente contratto, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal competente ufficio comunale e dal Direttore dei Lavori.

2. Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto ed ai relativi allegati, al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed all'offerta dell'appaltatore, che – sottoscritti dalle parti – risultano depositati in atti ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

\* \* \*

*Io sottoscritto, \_\_\_\_\_, a richiesta delle Parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto che, ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge. Lo confermano, pertanto, in ogni parte con sottoscrizione autografa che sarà*

acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 52 bis della Legge n. 89/1913. Tale atto sarà quindi firmato digitalmente dal sottoscritto \_\_\_\_\_.

Per la Stazione Appaltante \_\_\_\_\_

Per l'Impresa \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_